



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE
E CLINICA

DECRETO DEL DIRETTORE

Decreto di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art.21 *nonies* co. 1 della L. 241/90, dell'Indizione di valutazione comparativa per nr. 1 incarico per titoli e colloquio a personale interno ovvero ad esterni a mezzo avviso pubblico per il progetto di ricerca dal titolo "Studio retrospettivo per valutare l'efficacia dell'acido ialuronico nel trattamento delle ulcere Sclerodermiche", prot. 14475 del 08/07/2022, rep. 7653/2022

Il Direttore,

VISTI gli artt.2222 e segg. e 2229 del Codice Civile;

VISTO l'art.409 del Codice di Procedura Civile, come modificato dalla Legge 81/2017;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento interno del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica emanato con Decreto Rettorale n.73 (8308) del 2013;

VISTA la Direttiva °Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot.n. 68452 del 12 ottobre 2009;

VISTO il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTA l'Indizione di valutazione comparativa per nr. 1 incarico per titoli e colloquio a personale interno ovvero ad esterni a mezzo avviso pubblico per il progetto di ricerca dal titolo "Studio retrospettivo per valutare l'efficacia dell'acido ialuronico nel trattamento delle ulcere Sclerodermiche", prot. 14475 del 08/07/2022, rep. 7653/2022

RICHIAMATO l'articolo 4, paragrafo 4.2, "Requisiti di carattere generale e speciale" dell'Indizione di valutazione comparativa prot.14475 del 08/07/2022 rep. 7653/2022 ivi recante i requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alla selezione di cui in oggetto;

RILEVATO che tra i suddetti requisiti di cui al paragrafo 4.2, punto 1, è richiesto ai candidati il possesso della "Laurea in Scienze Infermieristiche"

CONSIDERATO il Decreto del Ministero dell'Università e Ricerca del 4 agosto 2000 recante la "Determinazione delle classi di laurea"

VISTO il Decreto Ministeriale 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"

VISTO il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 "Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie"

CONSIDERATO che il requisito richiesto - al paragrafo 4.2, punto 1, dell'indizione di valutazione comparativa relativo al possesso della "Laurea in Scienze Infermieristiche" - è espresso in forma vaga e foriera di interpretazioni non oggettive



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE
E CLINICA

RILEVATA la mancanza, all'interno della procedura di valutazione comparativa, dell'indicazione delle classi di laurea relative ai corsi di Infermieristica (Laurea Triennale) o di Scienze Infermieristiche e Ostetriche (Laurea Magistrale)

CONSIDERATO che l'indicazione di cui al paragrafo 4.2 del titolo "Laurea in Scienze Infermieristiche" risulta generica e non determinata univocamente dall'indicazione delle classi di laurea o delle lauree equipollenti

VISTO che la classe di laurea in Professioni Sanitarie Infermieristiche risulta essere L/SNT1 e la classe delle lauree magistrali in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche risulta essere LM/SNT1

RITENUTO che la formulazione dell'atto prot.14475 del 08/07/2022 in mancanza dell'indicazione della classe di laurea risulta essere privo dei necessari requisiti di chiarezza

VISTO che l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, che statuisce che "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti";

CONSIDERATO CHE la citata indizione di valutazione comparativa, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non si è perfezionata con la formazione di una graduatoria né con la nomina dei vincitori e quindi non risultano lesi diritti soggettivi

RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, di procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, dell'Indizione di valutazione comparativa prot. 14475 del 08/07/2022, rep. 7653/2022

Ciò premesso

DECRETA

- a) L'annullamento, ai sensi dell'art.21-nonies della legge n.241/90, dell'Indizione di valutazione comparativa per nr. 1 incarico per titoli e colloquio a personale interno ovvero ad esterni a mezzo avviso pubblico per il progetto di ricerca dal titolo "Studio retrospettivo per valutare l'efficacia dell'acido ialuronico nel trattamento delle ulcere Sclerodermiche", prot. 14475 del 08/07/2022, rep. 7653/2022

F.to Il Direttore
Prof. Francesco Annunziato